

CITTA' DI CATANZARO

ORDINANZA DEL SETTORE

ATTIVITA" ECONOMICHE E SUAP

IL DIRIGENTE

Assume la seguente ordinanza avente per oggetto

Chiusura temporanea del Pubblico Esercizio denominato "[redacted]" ubicato in [redacted], di [redacted] per un periodo pari a 3 (tre) giorni

L'ordinanza viene iscritta nel registro delle ordinanze del Settore.

ORDINANZA

N° 23 DEL 29/08/2022

Cod. Profilo 154206

IL DIRIGENTE
DEL SETTORE ATTIVITA' ECONOMICHE E SUAP

PREMESSO che:
1- in data 23.03.2022 è stata assunta agli atti d'ufficio al prot. n. 32428 la nota della Polizia Locale con in allegato il verbale di accertamento e contestazione n. 925 del 13.03.2022 elevato a carico del Pubblico Esercizio denominato "[redacted]", ubicato in via [redacted], poiché il sig. [redacted], nella sua qualità di legale rappresentante della società "[redacted]." violava le norme di cui all'ordinanza sindacale prot. n. 38526 del 08.05.2014 in quanto: "*In un pubblico esercizio adibito a sab, esercitava intrattenimento musicale con la presenza del DJ, contravvenendo all'ordinanza sindacale prot. n. 38526 dell'8 maggio 2014*";
2 - in data 06.05.2022 è stata assunta agli atti d'ufficio al prot. n. 53905 del 06.05.2022 la nota prot. n. 0020759 del 05.05.2022 della Questura di Catanzaro, Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico – Squadra Volante con in allegato il verbale di contestazione amministrativa elevato a carico di:

- [redacted], in qualità di socio dell'attività commerciale denominata "[redacted]" sito in via [redacted], quale trasgressore;
- [redacted], individuato quale obbligato in solido;

per violazione "dell'ordinanza sindacale n. 38526 punto 1 co. 2 lettera d) emessa dal Sindaco del Comune di Catanzaro in data 08.05.2014 poiché: "*In occasione di un intervento eseguito dai verbalizzanti alle precedenti ore 01.00 circa – intervento resosi necessario a seguito di molte segnalazioni giunte sul numero di emergenza 113 da parte dei cittadini residenti nel quartiere "[redacted]" – veniva accertata la presenza di una postazione con DJ che riproduceva musica oltre l'orario consentito dall'ordinanza citata al punto 3 (che dispone la sospensione delle emissioni sonore eseguite con DJ entro le ore 24.00)*;
3 - in data 09.08.2022 è stata assunta agli atti d'ufficio al prot. n. 110029 una ulteriore nota del Comando di Polizia Locale con in allegato il verbale n. di prot. 29/9-1 del 07.06.2022 elevato da personale appartenente alla Legione Carabinieri Calabria – Stazione di Catanzaro Lido, a carico di [redacted], identificato quale contravventore e obbligato in solido, in quanto: "

a) "*In data 29 maggio 2022, alle orr 00:45 all'esterno del locale "[redacted]" con sede in [redacted], vi è attività di intrattenimento musicale quali filodiffusione e/o sottofondo musicale senza ballo e/o danza (art. 69 TULPS). In particolare si constatava che, è presente un impianto di filodiffusione il quale tramite l'ausilio di due amplificatori collocati nel dehors esterno prospiciente l'ingresso che diffondono musica*";
b) "*Tale condotta, comporta la violazione dell'ordinanza sindacale prot. n. 38526 dell'8 maggio 2014 e successive, la quale disciplina gli arai di sospensione delle attività di intrattenimento musicale. Nel caso di specie, prescrive l'orario sino alle ore 24.00*"

TENUTO CONTO dell'Ordinanza Sindacale prot. 38526 dell'8 maggio 2014 ad oggetto: **"**Disciplina degli orari di sospensione delle attività di intrattenimento musicale" che prescrive:
"Ai titolari degli esercizi pubblici con attività secondaria di intrattenimento musicale e svago, la sospensione delle emissioni sonore, a partire dalla data della presente Ordinanza e fino a nuovo provvedimento, per come qui di seguito indicato:
Attività di intrattenimento musicale quali filodiffusione e/o sottofondo musicale senza ballo e/o danze (art. 69 TULPS):
a) Per il periodo dal primo giugno al 30 settembre:
- nei giorni di venerdì, Sabato e nei giorni prefestivi fino alle ore 02,00
- negli altri giorni della settimana fino alle ore 01,00
b) per i restanti periodi dell'anno:
- nei giorni di venerdì e sabato e nei giorni prefestivi fino alle ore 01,00
- negli altri giorni della settimana fino alle ore 24,00

Attività di intrattenimento musicale con musica dal vivo e/o con DJ, cabaret, karaoke, nonché intrattenimento musicale con ballo e/o danze (art. 68 – 80 TULPS):
b) Per il periodo dal primo giugno al 30 settembre:
- nei giorni di venerdì, Sabato e nei giorni prefestivi fino alle ore 01,00
- negli altri giorni della settimana fino alle ore 24,00
b) per i restanti periodi dell'anno:
- indistintamente per tutti i giorni della settimana fino alle ore 24,00";

DATO ATTO che nei confronti dei trasgressori è prevista l'applicazione di una sanzione pecuniaria e *"in caso di violazione per due volte in un anno solare anche la sanzione accessoria consistente nella chiusura dell'esercizio pubblico per n. 3 (tre) giorni consecutivi, ricadenti nei giorni di venerdì, sabato e domenica immediatamente successivi alla data di notifica dell'ordinanza di chiusura*";

DATO ATTO, altresì, che il Settore Cultura e Turismo si è determinato adottando l'ordinanza n. 4 del 24.06.2022 con la quale ha disposto il pagamento della sanzione pecuniaria;

CONSTATATO che, per come in premessa evidenziato la società "[redacted]." rappresentata dal sig. [redacted], ha violato la citata ordinanza prot. n. 38526 dell'8 maggio 2014 per tre volte nell'arco dello stesso anno solare, per cui nel caso in questione è applicabile la sanzione accessoria della chiusura del Pubblico Esercizio secondo le modalità sopra descritte;

DATO ATTO:
- che per il verbale elevato dal personale della Legione dei Carabinieri – Stazione di Catanzaro Lido, di cui in premessa, al punto 3), la ditta ha presentato memoria difensiva con richiesta di archiviazione degli atti;
- che la circostanza di cui al punto che precede, risulta irrilevante ai fini dell'adozione del presente provvedimento considerato che, comunque, sono sufficienti anche due sole violazioni ai fini dell'applicazione della sanzione accessoria prescritta della richiamata ordinanza n. 38526/2014;
- che non pervenute comunicazioni in merito ad eventuali impugnazioni riferite ai verbali elevati dal Comando di Polizia Locale e dalla Questura di Catanzaro;

RITENUTO, pertanto, di dover procedere con gli atti consequenziali necessari e applicare la sanzione accessoria consistente nella chiusura temporanea del Pubblico Esercizio ubicato in [redacted], denominato "[redacted]" in capo alla società [redacted]. rappresentata dal sig. [redacted], in premessa generalizzato per un periodo pari a 3 (tre) giorni ricadenti nei giorni di venerdì, sabato e domenica immediatamente successivi alla data di notifica della presente ordinanza di chiusura;

DATO ATTO, altresì, che si prescinde dall'invio della comunicazione dell'avvio di procedimento ai sensi dell'art. 7 della L. 241/90 in quanto, nella specie trattasi di atto sanzionatorio, accessorio, il cui contenuto non potrebbe essere diverso da quello in concreto adottato ai sensi dell'art. 21 – octies, comma 2, della medesima L. 241/90;

ORDINA

- alla società [redacted]. rappresentata dal sig. [redacted] in premessa generalizzato, la chiusura temporanea del Pubblico Esercizio denominato "[redacted]" ubicato in via [redacted], per un periodo pari a 3 (tre) giorni ricadenti nei giorni di venerdì, sabato e domenica immediatamente successivi alla data di notifica della presente ordinanza di chiusura;

Il Comando Polizia Locale curerà il rigoroso rispetto dell'esecuzione della presente ordinanza e l'adozione dei consequenziali provvedimenti in caso di accertata inottemperanza della stessa ai sensi della normativa in materia.

AVVERTE

Che contro la presente ordinanza può essere proposto ricorso:
- entro 60 giorni dalla notificazione, al Tribunale Regionale Amministrativo Regionale (T.A.R.) ;
- entro 120 giorni dalla notificazione al Presidente della Repubblica nei termini e nei modi previsti dall'art. 8 e seguenti del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199;

DISPONE

la notifica della presente ordinanza:
- alla [redacted], ([redacted]) via [redacted]
- al sig. [redacted] legale rappresentante della soc."[redacted]", [redacted]

la trasmissione della presente ordinanza a mezzo pec:
- al Comando Polizia Locale di Catanzaro;
- alla Questura di Catanzaro;
- alla Legione dei Carabinieri - Stazione di Catanzaro Lido
- Al Settore Cultura e Turismo.
- all'Azienda Sanitaria Provinciale di Catanzaro

la pubblicazione del presente provvedimento:
all'Albo Pretorio on-line del Comune e nell'apposita sezione del sito Istituzionale, provvedendo all'oscuramento dei dati personali identificativi degli interessati e degli eventuali dati sensibili

Il Dirigente
Dott. Antonino Ferraiolo

REPUBBLICA ITALIANA

In nome della legge:

Comandiamo a tutti gli Ufficiali che ne siano richiesti e a chiunque spetti di mettere ad esecuzione il presente titolo, al Pubblico Ministero di darvi assistenza ed a tutti gli Ufficiali di Forza Pubblica di concorrervi quando ne siano richiesti legalmente.

Il DIRIGENTE
Dott. Antonino Ferraiolo

Municipio Di Catanzaro

Il sottoscritto_____Messo del Comune dichiaro di avere oggi _____

_____notificato la presente al nominato in oggetto per averne piena conoscenza di copia in mani

di _____che ha qui firmato in calce in segno di ricevuta.

Il Consegnatario

Il Messo Notificatore

Cod. Profilo 154206